



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CITTÀ DI SUSÀ

ORDINANZA

N. 68 DEL 30/09/2019

OGGETTO:

Ordinanza chiusura al transito veicolare e pedonale di via Santa Chiara e via Rocciamelone.

Dato atto che nella giornata odierna un incendio ha coinvolto alcune unità abitative situate in via Santa Chiara;

Rilevato che, oltre allo sgombero dell'edificio interessato, per consentire le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco e tutelare la pubblica incolumità, si provvedeva, nell'immediatezza dell'evento, alla chiusura delle seguenti vie:

corso Trieste, via Ponsero, via Rocciamelone, via Santa Chiara, via Francesco Rolando

Considerato che, ultimate le operazioni di spegnimento dell'incendio, occorre assumere ulteriori provvedimenti in merito al fine di disciplinare il traffico veicolare e pedonale nella via Santa Chiara e via Rocciamelone per salvaguardare la pubblica incolumità sino al termine dei lavori per la messa in sicurezza del fabbricato compromesso dall'incendio;

Sentito l'Ufficio tecnico Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6, 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

ORDINA

Che con decorrenza immediata e sino al termine dei lavori di messa in sicurezza dei fabbricati coinvolti nell'incendio, siano adottati i seguenti provvedimenti di modifica alla viabilità:

- 1) Divieto di transito veicolare e pedonale nella via Santa Chiara e via Rocciamelone nel tratto evidenziato da segnaletica mobile e transenne apposte in loco.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dal restante personale di cui all'art. 12 del C.D.S.;

AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 30.09.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
Ennio Caffo